



STUDIO PERUZZI TRIGGIANI DANI

Via L. Giuntini, 50/N – 50053 Empoli (FI)
Tel. 0571.994128 – Fax 0571.992326 - 592892
E-mail: info@studioperuzzi.com
Web: www.studioperuzzi.com

Rag. Franco Peruzzi
CONSULENTE DEL LAVORO

Dott. Franca Peruzzi
CONSULENTE DEL LAVORO

Rag. Giovanni Peruzzi
CONSULENTE DEL LAVORO

Dott. Raffaele Triggiani
COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE

Dott. Stefano Dani
COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE

Dott. Fulvia Peruzzi

Empoli, 06/11/2015

A tutte le Aziende
Loro sedi

Circolare Flash n° 15

Oggetto: **SANZIONI IN MATERIA DI LAVORO NERO, LUL E ANF: PRIMI CHIARIMENTI DAL MINISTERO**

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Circolare n. 26 del 12 ottobre 2015, fornisce le prime indicazioni per la corretta applicazione dei regimi sanzionatori per gli illeciti in materia di lavoro nero, Lul e prospetti paga, assegni per il nucleo familiare, a seguito delle importanti modifiche introdotte in materia dal Decreto Semplificazioni (art. 22, D.Lgs n. 151/2015).

Le indicazioni del Ministero sono finalizzate ad assicurare l'uniformità di comportamento di tutto il personale ispettivo.

LAVORO NERO

L'art. 22, comma 1, del D.Lgs n. 151/2015 modifica il comma 3, art. 3 del DL n. 12/2002, rideterminando, in particolare, la **misura** delle **sanzioni** applicabili nell'ipotesi di **impiego di lavoratori irregolari** intendendo per tale "*l'impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (...)*".

La previgente sanzione amministrativa (ivi compresa la c.d. maxisanzione affievolita, prevista nel caso in cui il lavoratore fosse risultato regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo a quello prestato in nero) viene sostituita da una **sanzione graduata per fasce**, in relazione alla **durata del comportamento illecito**

In breve, la **nuova disciplina** della maxisanzione trova applicazione per **condotte illecite iniziate prima del 24.09.2015 e proseguite oltre**, ovvero **iniziate a partire dal 24.09.2015**, mentre per le **condotte illecite iniziate e cessate entro la predetta data** si applica l'**apparato sanzionatorio precedentemente vigente**.

IMPIEGO DI LAVORO IRREGOLARE

Sanzione amministrativa

da € 1.950 a € 15.600 maggiorata di € 195 per ogni giorno di lavoro effettivo

da € 1.500 a € 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego sino a 30 giorni di effettivo lavoro

da € 3.000 a € 18.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego da 31 e sino a 60 giorni di effettivo lavoro

da € 6.000 a € 36.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego oltre 60 giorni di effettivo lavoro

da € 1.300 a € 10.400 maggiorata di € 39 per ogni giorno di lavoro effettivo nell'ipotesi di periodi in nero pregressi (c.d. maxisanzione affievolita)

I nuovi importi sanzionatori sono aumentati del **20%** nel caso di **impiego di lavoratori stranieri non in possesso** di un **valido permesso di soggiorno** o di **minori in età non lavorativa** e rispetto ad essi non trova applicazione la procedura di diffida in seguito illustrata.

Il Ministero, nella Circolare n. 26/2015, **esclude** l'applicazione della **maxisanzione** nei confronti del **datore di lavoro** che, **antecedentemente al primo accesso** in azienda del **personale ispettivo** o di una eventuale **convocazione** per l'espletamento del **tentativo di conciliazione monocratica, regolarizzi spontaneamente e integralmente, per l'intera durata, il rapporto di lavoro.**

Infine, il Ministero evidenzia che, per espressa previsione normativa, in caso di contestazione della **maxisanzione**, è **esclusa l'applicazione** delle ulteriori **sanzioni per mancata comunicazione obbligatoria, mancata consegna della lettera di assunzione, nonché violazioni in materia di Lul.**

Provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale

L'art. 22 del D.Lgs n. 151/2015 interviene anche in relazione al **provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale**, previsto dall'articolo 14, D.Lgs n. 81/2008 che, si ricorda, viene adottato a fronte del riscontro di:

impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura **pari o superiore al 20%** del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro;

gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della **salute e della sicurezza** sul lavoro.

In sostanza, vengono **modificati gli importi** delle **somme aggiuntive** dovute dal datore di lavoro ai fini della **revoca del provvedimento** in oggetto nella misura di euro 2.000 per le sospensioni conseguenti all'impiego di lavoratori in nero;

euro 3.200 per le ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza.

Viene, inoltre, prevista la **possibilità**, per il datore di lavoro, di chiedere la revoca del provvedimento versando **subito il 25%** della somma aggiuntiva dovuta (rispettivamente euro 500 ed euro 800), e riservandosi di pagare l'**importo residuo, maggiorato del 5%, entro i 6 mesi** successivi alla presentazione dell'istanza di revoca (rispettivamente euro 1.575 ed euro 2.520).

LIBRO UNICO DEL LAVORO, PROSPETTO PAGA, ASSEGNI FAMILIARI

L'art. 22 del D.Lgs n. 151/2015 modifica anche la **disciplina sanzionatoria** in materia di **Lul, prospetto paga e assegni familiari**, introducendo un criterio di commisurazione della sanzione graduato per fasce in relazione al numero dei lavoratori coinvolti nonché ai periodi in cui permane la condotta illecita.

A tale proposito, il Ministero ricorda che: le nuove **disposizioni sanzionatorie** si applicano esclusivamente agli **illeciti commessi dal 24.09.2015**; qualora la condotta sia riconducibile a due diverse fasce, andrà applicata la **sanzione più elevata** la quale assorbità, evidentemente, la violazione meno grave.

Libro unico del lavoro

In riferimento al Lul, l'**omessa o infedele registrazione dei dati**, è punita con la **sanzione amministrativa** pecuniaria da euro 150 ad euro 1.500.

La sanzione è aumentata nei seguenti termini:

da euro 500 ad euro 3.000 se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori ovvero ad un periodo superiore a 6 mesi;

da euro 1.000 ad euro 6.000 se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori ovvero ad un periodo superiore a 12 mesi.

Il Ministero ribadisce il concetto di infedele registrazione già fornito in passato: **in particolare, l'infedele registrazione si sostanzia nei casi di difformità tra i dati registrati e il quantum della prestazione lavorativa resa o l'effettiva retribuzione o compenso corrisposto (esempio: l'indennità di trasferta che non sia tale in base alle norme di legge, bensì venga riconosciuta per compensare altre voci o accordi per raggiungimento di uno stipendio pattuito).**

Va pertanto esclusa qualsiasi valutazione in ordine alla riconduzione del rapporto ad altra tipologia contrattuale ovvero alla mancata corresponsione di determinate somme previste dalla contrattazione collettiva, rispetto alle quali è fatto salvo il potere di emanare la diffida accertativa al fine di dare immediata tutela ai lavoratori interessati.

Il Ministero ricorda, infine, che le **condotte di omessa e infedele registrazione** - alle quali è equiparata, ai fini sanzionatori, anche la **tardiva compilazione del Lul** - sono **punibili a condizione** che le stesse abbiano **determinato differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali**.

Prospetti paga

La **mancata o ritardata consegna**, ovvero; all'**omessa o inesatta registrazione sul prospetto paga** sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 ad euro 900.

La sanzione è aumentata in ragione del numero dei lavoratori coinvolti o del periodo interessato:

da euro 600 ad euro 3.600 se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori ovvero ad un periodo superiore a 6 mesi;

da euro 1.200 ad euro 7.200 euro se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori ovvero ad un periodo superiore a 12 mesi.

Laddove il **datore di lavoro** adempia alla **consegna del prospetto paga tramite** la consegna di copia del **Lul**, troverà applicazione **esclusivamente** la **sanzione** prevista per l'**omessa o infedele registrazione** sul **Lul** stesso.

Diversamente, qualora il datore **ometta** di **consegnare copia** del **Lul** sia nel caso in cui consegni il prospetto paga, sia nel caso in cui non consegni alcuna documentazione, andrà incontro alla **doppia sanzione** per omessa o inesatta registrazione sul Lul e sul prospetto paga.

Assegni familiari

In relazione all'ipotesi di **omessa corresponsione** degli assegni familiari, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000.

La sanzione è aumentata in ragione del numero dei lavoratori coinvolti e del periodo interessato nei seguenti termini:

da euro 1.500 ad euro 9.000, se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori ovvero ad un periodo superiore a 6 mesi;

da 3.000 ad euro 15.000, se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori ovvero ad un periodo superiore a 12 mesi.

Studio Peruzzi Triggiani Dani